

	COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA	
	(Provincia di Vibo Valentia)	
	ATTO DI REPERTORIO N. 01 DEL 12/04/2023	
	CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI, AVENTE AD OGGETTO:	
	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE PER LA	
	VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL BORGO DEL DRAGO -	
	COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA - POR FESR 2014-2020" CIG:	
	9516003618 - CUP: F73D18000170002.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno 2023 (duemilaventitré) il giorno 12 (dodici) del mese di aprile, in	
	Francavilla Angitola, nella residenza municipale ubicata in Piazza Michele	
	Solari n. 9, avanti a me Dott.ssa Carmen Longo, Segretario di questo Comune,	
	autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa	
	nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.	
	Lgs. n. 267/2000, si sono costituiti:	
	1)- il Geom. Ernesto Caruso, nato a Francavilla Angitola (VV) il 08/08/1962,	
	(codice fiscale CRSRST62M08D762L), Responsabile dell'Area Tecnica giusto	
	decreto sindacale n. 9 del 14.06.2022, il quale dichiara di intervenire in	
	questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di	
	Francavilla Angitola, C.F. 00392350799, ivi domiciliato, di seguito nel	
	presente atto denominato "Comune";	
	2)- il Signor Antonino Giuseppe Scidà, nato a Vibo Valentia (CZ) il	
	18/08/1966, C.F. SCDNNN66M18F537I, in qualità di Amministratore unico e	
	legale rappresentante della Società S.F. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Vibo	
	Valentia (VV), Località Lacquari snc, C.F. e P.I. n. 03313010799, iscritta	
	1	

	nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Catanzaro,	
	Crotone e Vibo Valentia, con il numero di iscrizione R.E.A. VV - 169956,	
	dalla data del 02/07/2013, impresa capogruppo del raggruppamento costituito	
	anche dalla seguente impresa mandante: ROMA S.R.L., con sede in Catania (CT),	
	Zona Industriale IX Strada n. 2, C.F. e P.I. n. 04139160875, iscritta nel	
	registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia,	
	con il numero di iscrizione R.E.A. CT - 276182, dalla data del 08/03/2004, il	
	quale interviene nel presente atto in nome e per conto proprio e della	
	mandante giusto mandato speciale di rappresentanza del 23.03.2023 Rep. n.	
	23480 Raccolta n. 16124 autenticato dalla Dott.ssa Maria Stella Tigani Notaio	
	in Serra San Bruno, registrato per via telematica presso l'Agenzia delle	
	entrate di Vibo Valentia in data 28.03.2023 al n. 1096 serie 1T, che si	
	allega quale parte integrante e sostanziale (All. A), di seguito nel presente	
	atto denominato semplicemente "Appaltatore".	
	I componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario	
	Comunale sono personalmente certo, di comune accordo e con il mio consenso,	
	rinunciano all'assistenza di testimoni.	
	Premesso:	
	- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 22/11/2022, esecutiva	
	come per legge, veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo	
	a "Lavori di riqualificazione Urbanistica-Ambientale per la valorizzazione	
	Turistica e Culturale del Borgo del Drago POR FESR 2014-2020" CUP:	
	F73D18000170002;	
	- che con la determinazione a contrattare n. 84 (n. 424 reg. gen.) del	
	24/11/2022 adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di	
	2	

	Francavilla Angitola si stabiliva di procedere alla realizzazione dei lavori	
	di riqualificazione Urbanistica-Ambientale per la valorizzazione Turistica e	
	Culturale del Borgo del Drago POR FESR 2014-2020 Regione Calabria, previo	
	esperimento di procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 bis del	
	D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, demandando al bando di	
	gara l'individuazione del criterio da applicare per la selezione della	
	migliore offerta;	
	- che con la determinazione n. 1599 del 29/11/2022 adottata dal Segretario	
	Generale della Provincia di Vibo Valentia si stabiliva, tra l'altro, di	
	appaltare l'intervento suddetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art.	
	60 del D. Lgs. n. 50/2016 dell'importo di appalto di € 1.020.802,05 distinti	
	per come segue:	
	• per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 999.589,54;	
	• per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 21.212,51;	
	con aggiudicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma	
	9bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
	- che con determinazione n. 96 (Reg. gen. n. 483) del 22/12/2022 adottata dal	
	Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Francavilla Angitola si	
	stabiliva, tra l'altro, di aggiudicare i lavori suindicati all'A.T.I. S.F.	
	Costruzioni S.r.l./Roma S.r.l. con sede in Vibo Valentia - Via Emanuele	
	Paparo n. 14 - per l'importo di € 669.854,94 oltre € 21.212,51 per oneri di	
	sicurezza ed oltre IVA - Ribasso offerto del 32,987%, dando atto che, ai	
	sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,	
	l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei	
	prescritti requisiti della suddetta ditta;	
	3	

	- che con determinazione n. 15 (Reg. gen. n. 46) del 27/01/2023 adottata dal	
	Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Francavilla Angitola si	
	stabiliva di dare atto della regolarità della documentazione acquisita	
	relativa alle verifiche svolte, in ordine ai requisiti di cui agli artt. 80-	
	83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti dell'A.T.I. S.F.	
	Costruzioni S.r.l./Roma S.r.l. con sede in Vibo Valentia - Via Emanuele	
	Paparo n. 14 - proposta aggiudicataria dei lavori di riqualificazione	
	Urbanistica-Ambientale per la valorizzazione Turistica e Culturale del Borgo	
	del Drago - Comune di Francavilla Angitola e di dare efficacia alla citata	
	determinazione n. 96 del 22.12.2022 e per l'effetto di aggiudicare in via	
	definitiva i lavori sopra indicati all'A.T.I. S.F. Costruzioni S.r.l./Roma	
	S.r.l. con sede in Vibo Valentia - Via Emanuele Paparo n. 14 - per l'importo	
	di € 669.854,94 oltre € 21.212,51 per oneri di sicurezza ed oltre IVA -	
	Ribasso offerto del 32,987%;	
	- che con lettera prot. n. PR_VVUTG_ingresso_0000558_20230105, la SUA ha	
	chiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) informazioni ai sensi	
	dell'art. 91 del D. lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i. sulla Società S.F.	
	COSTRUZIONI S.r.l.;	
	- che con lettera prot. n. PR_CTUTG_Ingresso_0002135_20230105, la Banca Dati	
	Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) informa che a carico della Ditta Roma S.r.l. e	
	dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, non sussistono le cause	
	di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4,	
	lettere A), B) e C) del codice antimafia. La presente costituisce	
	informazione liberatoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16.07.2020	
	n. 76;	
	4	

	- che se le informazioni, di cui sopra, saranno negative si procederà alla	
	risoluzione del contratto;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le	
	Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1 - Oggetto del contratto.	
	Il Comune di Francavilla Angitola (VV), come sopra generalizzato, affida	
	all'A.T.I. S.F. Costruzioni S.r.l./Roma S.r.l., con sede in Vibo Valentia	
	(VV), Località Lacquari snc, come innanzi generalizzata e rappresentata, che	
	espressamente accetta senza riserva alcuna, l'appalto avente ad oggetto i	
	"Lavori di riqualificazione Urbanistica-Ambientale per la valorizzazione	
	Turistica e Culturale del Borgo del Drago POR FESR 2014-2020". L'appaltatore	
	si impegna alla esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente	
	contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché	
	all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18/04/2016, n.	
	50 e ss.mm.ii.	
	Art. 2 - Ammontare del contratto.	
	L'importo complessivo del contratto, tenuto conto della percentuale di	
	ribasso (32,987%) sull'importo lavori posto a base di gara, ammonta ad Euro	
	691.067,45 (Euro seicentonovantunomilazerosessantasette/45), da assoggettarsi	
	ad I.V.A., di cui € 669.854,94 (Euro	
	seicentosessantanovemilaottocentocinquantaquattro/94) per lavori ed €	
	21.212,51 (euro ventunomiladuecentododici/51) per oneri della sicurezza non	
	soggetti a ribasso d'asta. Il contratto è stipulato a misura ai sensi	
	dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto specificato nel capitolato	
	5	

	speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la	
	liquidazione finale.	
	Ai fini della revisione dei prezzi si applica quanto previsto dall'art. 106,	
	comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016,	
	n. 50, per come modificato dall'art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.	
	4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022 e s.m.i. nonché quanto previsto	
	dall'art. 26 del D. L. 17 maggio 2022, n. 50.	
	Art. 3 - Documentazione di contratto.	
	L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
	inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
	modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti	
	documenti, che sono parte integrante e sostanziale del contratto, pur non	
	materialmente allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare	
	integralmente, che di seguito richiamano e che si intendono interamente	
	riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:	
	a. il capitolato generale d'appalto di cui al Decreto del Ministero dei	
	Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145 e s.m.i. nella parte ancora vigente;	
	b. il capitolato speciale d'appalto;	
	c. elenco prezzi unitari;	
	d. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
	e. i Piani di sicurezza;	
	f. il cronoprogramma;	
	g. le polizze di garanzia; h. l'atto di designazione della persona o delle	
	persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare	
	le somme ricevute in conto o saldo.	
	6	

	Art.4 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti	
	contrattuali ad esso allegati o da esso richiamati, trovano applicazione:	
	a) le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , del D.P.R. n. 207/2010 e	
	s.m.i. nonché del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000 e	
	s.m.i. nelle parti ancora vigenti;	
	b) le disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;	
	c) le disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;	
	d) le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni normative in	
	vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato	
	dalle disposizioni dei precedenti punti;	
	e)ogni altra disposizione normativa applicabile, tenuto conto dell'oggetto	
	del contratto.	
	Le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto, adottato con D.M. LL.PP.	
	19 aprile 2000, n. 145, relativamente agli articoli non abrogati dal D.P.R.	
	n. 207/2010, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del	
	presente contratto o del Capitolato Speciale di Appalto.	
	Art. 5 - Termini, penali e proroghe.	
	Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 365	
	(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del	
	verbale di consegna dei lavori. In caso di mancato rispetto del termine	
	stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera	
	di Euro 1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto	
	contrattuale, ai sensi dell'art. 2.12 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più	
	7	

	opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è	
	tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della	
	direzione lavori.	
	Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto	
	disposto dall'art 107 del D.lgs 50/2016.	
	Art. 6 - Pagamenti in acconto e saldo - interessi	
	I pagamenti verranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del	
	Comune di Francavilla Angitola con le modalità operative di pagamento e di	
	accredito che saranno indicate per iscritto dall'appaltatore al Servizio	
	Ragioneria. E' prevista l'anticipazione del 20%, ai sensi dell'art. 35,	
	comma 18 del D.Lgs. 50/2016.	
	L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2.15 del Capitolato Speciale di Appalto,	
	avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo	
	credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge,	
	raggiunga la cifra di Euro 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00), fatta	
	salva l'applicabilità dell'art. 113/bis D.lgs 50/2016.	
	Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà	
	effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e	
	sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte	
	dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, co. 6, del D.lgs 50/2016.	
	Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono	
	presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo	
	comma, del codice civile. In caso di cessione del corrispettivo di appalto	
	successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con	
	precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle	
	8	

	somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti,	
	nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per	
	pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.	
	Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo	
	rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno	
	applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte	
	della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.).	
	L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e	
	corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente	
	successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande	
	o riserve.	
	Art. 7 - Cauzione definitiva	
	La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento	
	del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n.	
	0114416597, emessa da HDI ASSICURAZIONI SPA, Agenzia di Vibo Valentia - 0114,	
	in data 21/03/2023, per un importo di euro 127.103,00 (euro	
	centoventisettemilacentrotre/00), ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs.	
	n. 50/2016). Ai sensi dell'articolo 103 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la	
	stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva	
	escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a	
	semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia	
	all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile. La cauzione	
	definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque	
	decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal	
	9	

	relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento	
	di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti	
	dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del	
	rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze	
	della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per	
	l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso	
	di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.	
	La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per	
	provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze	
	derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,	
	assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti	
	in cantiere.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la	
	reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;	
	in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei	
	di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
	Art. 8 - Assicurazione per i rischi di esecuzione	
	L'appaltatore ha, altresì, stipulato apposita polizza assicurativa n.	
	0114416649 rilasciata da HDI Assicurazioni S.P.A. Agenzia cod. n. 0114 di	
	Vibo Valentia, in data 30/03/2023, per l'importo di € 691.067,45 (euro	
	seicentonovantunomilazerosessantasette/45), al fine di tenere indenne il	
	Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo	
	quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,	
	10	

	azioni di terzi o cause di forza maggiore e che prevede anche una garanzia di	
	responsabilità civile per danni ai terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla	
	data di emissione del certificato di regolare esecuzione con un massimale di	
	€ 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), non inferiore a quanto prescritto dal	
	comma 7 dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.	
	Art. 9 - Piano di sicurezza e di coordinamento - Piano operativo di sicurezza	
	Il Piano di Sicurezza e il piano operativo di sicurezza formano parte	
	integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati.	
	Art. 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
	assistenza.	
	L'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di	
	solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	In caso di inottemperanza ai richiamati obblighi contributivi, accertata	
	dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la	
	Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza	
	accertata e trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente	
	all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate	
	mediante il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è disposto	
	dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e	
	assicurativi. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al	
	presente articolo la stazione appaltante, in caso di crediti insufficienti	
	allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi entro 15 (quindici)	
	11	

	giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la	
	legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente	
	ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il	
	relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del	
	contratto.	
	Art. 11 - Sicurezza e salute dei lavoratori del cantiere.	
	La ditta aggiudicataria si impegna altresì ad attuare e rispettare tutte le	
	prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei	
	luoghi di lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi	
	previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri	
	dipendenti. Il mancato rispetto dei suindicati obblighi comporta la	
	risoluzione del contratto.	
	Art. 12 - Cessione del contratto - subappalto	
	A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1,	
	lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a	
	terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del	
	contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni	
	relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta	
	intensità di manodopera.	
	Previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice e nel rispetto	
	dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato	
	a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,	
	alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale	
	di appalto e dalla normativa vigente in materia. Il Comune di Francavilla	
	Angitola non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore	
	12	

	l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso. Il responsabile	
	dei lavori trasmetterà prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 99	
	del D.Lgs. 81/2008, la notifica preliminare.	
	Art. 13 - Controversie e foro.	
	Le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di	
	accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli artt. 205 e	
	208 del D. Lgs. n. 50/2016, se non risolte, sono deferite alla competenza	
	dell'Autorità giudiziaria. Per la definizione delle controversie è competente	
	il Foro di Vibo Valentia. E' esclusa la clausola arbitrale.	
	Art. 14 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa.	
	Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del	
	D.lgs. n. 50/2016.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo	
	dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei	
	materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle	
	opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n.	
	50/2016. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la	
	facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si	
	verifichi la seguente ipotesi:	
	- Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art.	
	3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari	
	relativi ai lavori oggetto d'affidamento.	
	Art. 15 - Spese e registrazione	
	Tutte le spese del presente contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria,	
	commissioni bancarie, ecc.), inerenti e conseguenti, nessuna esclusa,	
	13	

	previste dalle vigenti normative, sono a totale carico dell'appaltatore, che	
	dichiara di accettarle.	
	Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti	
	occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di	
	emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono	
	soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la	
	registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile	
	1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a	
	carico della stazione appaltante.	
	Art.16 - Domicilio dell'appaltatore	
	Per tutti gli effetti del presente contratto, la ditta appaltatrice elegge	
	domicilio legale presso questa Residenza Comunale.	
	Art. 17 - Adempimenti in materia antimafia.	
	Si dà atto che la Società S.F. Costruzioni S.r.l. è iscritta nell'elenco dei	
	fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a	
	tentativi di infiltrazioni mafiosa (White List) della Prefettura di Vibo	
	Valentia (VV) - data richiesta 22.09.2021 stato aggiornamento in corso. Si dà	
	atto che la Società Roma S.r.l. è iscritta nell'elenco dei fornitori,	
	prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di	
	infiltrazioni mafiosa (White List) della Prefettura di Catania (CT) con	
	scadenza iscrizione al 11/07/2023. L'appaltatore dichiara di non essere	
	sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la	
	Pubblica Amministrazione,né all'interruzione dell'attività, anche temporanea,	
	ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. n. 231 del 08.06.2001.	
	14	

	Art. 18 - Protocollo di legalità.	
	La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole	
	del Protocollo di Legalità, ratificato con deliberazione di Consiglio	
	Comunale n. 25 del 30.11.2017 e sottoscritto presso l'Ufficio Territoriale	
	del Governo di Vibo Valentia, allegato al presente atto quale parte	
	integrante e sostanziale (All. B) e di accettarne incondizionatamente il	
	contenuto e gli effetti.	
	L'Impresa aggiudicataria si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di	
	Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro,	
	prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata	
	nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio	
	rappresentante, agente o dipendente. La mancata comunicazione dei tentativi	
	di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. La ditta	
	aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati riportati	
	nei certificati camerali, con particolare riferimento ai soggetti che hanno	
	la rappresentanza legale o l'amministrazione e la direzione tecnica della	
	ditta medesima.	
	Art. 19 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi	
	finanziari.	
	L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi	
	previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la	
	tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.	
	L'Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle	
	norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-	
	legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume	
	15	

	senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse	
	pubbliche.	
	Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi	
	in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di	
	Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti, diversi dal bonifico	
	bancario o postale, che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle	
	operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.	
	L'Appaltatore si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali	
	contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il	
	subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui alla Legge n. 136/2010.	
	Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al	
	committente.	
	Ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136 e successive	
	modifiche, la Società S.F. Costruzioni S.r.l. ha comunicato di aver dedicato	
	per l'appalto di cui trattasi il seguente conto corrente bancario/postale: n.	
	IBAN IT94Y0103042830000000391681 presso l'Istituto bancario Monte dei Paschi	
	di Siena Filiale di Vibo Valentia; n. IBAN IT25U0538742830000003332718 presso	
	l'Istituto bancario BPER BANCA S.P.A. Filiale di Vibo Valentia; n. IBAN IT	
	83X0301503200000003745214 presso l'Istituto bancario FINECO BANK Filiale di	
	Lamezia Terme, sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme	
	relative all'appalto e l'appaltatore si avvale di tale conto corrente per	
	tutte le operazioni relative all'appalto compresi i pagamenti delle	
	retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico	
	16	

	bancario. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta	
	la risoluzione per inadempimento contrattuale.	
	La persona delegata ad operare su di esso è il sig. Antonino Giuseppe Scidà	
	nato a Vibo Valentia il 18/08/1966 C.F. SCDNNN66M18F537I.	
	Ogni mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,	
	istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente	
	notificato dall'Appaltatore al Comune, il quale è sollevato da ogni	
	responsabilità.	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento	
	devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal	
	Comune e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n.	
	136/2010, il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di	
	progetto (CUP) inerenti i lavori oggetto dell'appalto.	
	L'Appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata	
	comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di Vibo Valentia	
	della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Art. 20 - Codice di comportamento.	
	L'appaltatore si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento	
	integrativo dei dipendenti del Comune di Francavilla Angitola approvato con	
	deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 18.12.2014 e a farle osservare ai	
	propri collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi	
	contenute comporta la risoluzione del presente contratto. Il Responsabile del	
	Settore Tecnico che interviene in questo atto in rappresentanza del Comune ed	
	il Titolare dell'Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall'art.	
	17	

	14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, dichiarano, sotto la propria	
	diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo	
	biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto	
	dipendente comunale ha ricevuto altre utilità dalla medesima impresa	
	appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del	
	codice civile.	
	Art. 21 - ART. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. N. 165 del 2001.	
	Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d. lgs. n. 165 del 2001,	
	l'appaltatore - sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver	
	concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver	
	attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro	
	confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La	
	violazione del disposto del richiamato art. 53, comma 16 ter, del d. lgs. n.	
	165/2001 comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi	
	dell'art. 1456 c.c..	
	Art. 22 - Trattamento dei dati	
	Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., l'Appaltatore dichiara di essere a	
	conoscenza e di accettare che i dati personali acquisiti dal Comune di	
	Francavilla Angitola (titolare del trattamento) saranno utilizzati solamente	
	per lo svolgimento delle attività ad esso demandate dalla disciplina in	
	materia di contratti di appalti pubblici. Il conferimento di questi dati è	
	strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo	
	trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e	
	nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità. I dati conferiti	
	18	

